



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 617 del 20 NOV. 2025

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Riabilitazione, Terapia intensiva e del dolore: specializzande dott.ssa Valentina Bartolucci e dott.ssa Martina Pagano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 20 NOV. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 617 del 20 NOV. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che con nota del 09/10/2025, agli atti, l'Università degli Studi di Firenze ha avanzato richiesta di svolgimento di un periodo di formazione extra rete presso la UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore dell'ASST Gaetano Pini-CTO, delle dott.sse Valentina Bartolucci e Martina Pagano, iscritte al IV anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Riabilitazione, Terapia Intensiva e del dolore del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozze di convenzione e progetti formativi;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"* che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 *"Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria"*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 *"Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015"*;

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: *"al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..."* e *"con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 617 del 20 NOV. 2025

già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

Atteso che con note e-mail del 13/11/2025 e 17/11/2025, il Dott. Andrea Tognù - Direttore della UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore - Pini di questa ASST ha comunicato la disponibilità ad accogliere le sopracitate specializzande, per il periodo di formazione dal 05/01/2026 al 03/05/2026, sussistendo, tra i requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, l'ulteriore capacità ricettiva in rapporto all'attuale numero dei medici in formazione specialistica assegnati dall'Università degli Studi di Milano e frequentanti la predetta UOC in forza di specifica convenzione in essere;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - garantire l'accesso alla mensa aziendale;
 - fornire i camici;
 - rilasciare il cartellino identificativo;
 - erogare la formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Firenze, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Precisato che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 05/01/2026 al 03/05/2026 corrispondente al periodo di tirocinio extra rete delle specializzande interessate;

Considerato l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore - Pini, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 617 del 20 NOV. 2025

Ritenuto di autorizzare la stipula delle convenzioni con l'Università degli Studi di Firenze, approvandone i testi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore - Pini di attività di formazione specialistica delle dott.sse Valentina Bartolucci e Martina Pagano, che avrà durata dal 05/01/2026 al 03/05/2026;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la stipula delle convenzioni con l'Università degli Studi di Firenze, approvandone i testi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore - Pini, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Riabilitazione, Terapia Intensiva e del dolore del suindicato Ateneo, da parte delle dott.sse Valentina Bartolucci e Martina Pagano;
2. di individuare il Direttore della UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore - Pini, Dott. Andrea Tognù, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 05/01/2026 al 03/05/2026 corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 617 del 20 NOV. 2025

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi

Atti n. 2025 - 1.1.3/4.16



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 617 del 20 NOV. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 21 NOV. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella
persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa
Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante
dell'Università con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica
in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini –
CTO di Milano, legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano, codice fiscale
/partita IVA 093205300968, casella Pec protocollo@pec.asst-pini-cto.it. qui
dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale domiciliato per
la carica presso la sede legale della stessa - di seguito "soggetto ospitante"
entrambe congiuntamente denominate "Parti" –

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della
direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli
articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del

13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che il soggetto ospitante costituisce struttura della rete formativa dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Prof. Romagnoli Stefano ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, ha lo svolgimento dell'attività formativa fuori rete ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa Bartolucci Valentina a svolgere un periodo di stage formativo presso

l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore di cui è Direttore il Dott. Andrea Tognù, la Dott.ssa Bartolucci Valentina, nata a Arezzo, il 13/09/1993, CF: BRTVNT93P53A390R, mail valentina.bartolucci@unifi.it (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritta al IV (quarto) anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Riabilitazione, Terapia Intensiva e del dolore dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato dal 05/01/2026 al 03/05/2026.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

1. L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola.
2. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O.C. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata.
3. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.
4. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

1. L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Andrea Tognù indicato come tutor di riferimento dall'U.O.C. di appartenenza.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

1. L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Gabriele Baldini tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.
2. Il Dirigente Responsabile della U.O.C. del soggetto ospitante Ente, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

3. Il Dirigente Responsabile della U.O.C. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

4. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

1. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

2. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

3. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

1. La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. Le parti concordano che gli obblighi previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sul soggetto ospitante. Il tirocinante in formazione è tenuto osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere del soggetto ospitante fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011), ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la

cui certificazione è acquisita agli atti.

2. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli articoli 109 "Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti", 112 "Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni" e 113 "Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni" del D.lgs. 101/2020 e smi., si definiscono nel seguito le specifiche competenze a carico dell'Università e del Soggetto Ospitante.

L'Università di Firenze, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D. lgs. 101/2020.

In particolare, l'Università, in osservanza agli art. 109, 111 "Informazione e formazione dei lavoratori" e 112 del medesimo decreto, sottopone il medico in formazione a:

- sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università;
- valutazione del rischio radiologico e classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

L'Università trasmette al soggetto ospitante le informazioni relative a:

- classificazione ai fini della radioprotezione e relativo vincolo di dose,
- idoneità medica,
- nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato,
- ogni altra informazione che fosse richiesta dal Soggetto ospitante.

Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A,

l'Università provvede a istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso il Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante a sua volta, sulla base di quanto disposto dall'art. 113 del citato D.lgs. 101/2020, relativamente agli aspetti operativi per la radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:

- fornire al medico in formazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica adeguati alla tipologia di esposizione presso i propri impianti e in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;
- verificare l'adeguatezza della classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione;
- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le valutazioni di dose all'operatore;
- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose;
- fornire al medico in formazione una formazione e un'informazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata;
- fornire al medico in formazione specifiche formazioni e informazioni in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata nonché alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare

l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al fine dell'adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.

Gli Esperti di radioprotezione dell'Ente Ospitante e dell'Università potranno adottare specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

1. Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale vigente in materia, e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.
2. I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

p. Il soggetto ospitante

Il Direttore Generale dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini – CTO

Dott.ssa Paola Lattuada

p. L'Università

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti

Allegato: progetto formativo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSS
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA SALUTE

sezione
**ANESTESIOLOGIA,
TERAPIA INTENSIVA
E TERAPIA DEL DOLORE**

PROGETTO FORMATIVO

RELATIVO AL DOTT.SSA VALENTINA BARTOLUCCI PER PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile,

lo svolgimento dell'attività formativa presso ASST Centro Specialistico Ortopedico-Traumatologico G. Pini - CTO, P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano (MI), UOC Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore, all'interno del progetto formativo del Dott.ssa Valentina Bartolucci, in considerazione del fatto che lo specializzando in formazione specialistica svolgerà presso il soggetto ospitante:

- attività di sala operatoria con guardie diurne feriali e festive;
- valutazione del paziente adulto e pediatrico con trauma ortopedico: valutazione pre-operatoria, attuazione della strategia decisionale e del percorso diagnostico-terapeutico appropriato;
- perfezionamento di tecniche di anestesia loco-regionale periferica ecoguidate;
- perfezionamento di tecniche di anestesia neuroassiale con reperi anatomici ed ecoguidate;
- gestione del dolore post-operatorio con tecniche di anestesia locoregionale periferica single-shot e in continuo;
- attività di terapia del dolore ambulatoriale e intra-ospedaliera.

Al termine del periodo lo specializzando in formazione avrà acquisito conoscenze teoriche e abilità pratiche sulla valutazione e gestione peri-operatoria del paziente adulto e pediatrico con trauma ortopedico maggiore e minore attraverso l'utilizzo di tecniche di anestesia loco-regionale periferica e neuroassiale, nonché la gestione del dolore sia post-operatorio che ambulatoriale.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

Prof. _____

(apporre FIRMA e TIMBRO)

Per presa visione e accettazione

Dott. _____

Specializzando in formazione specialistica



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DSS
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA SALUTE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante dell'Università con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano, codice fiscale /partita IVA 093205300968, casella Pec protocollo@pec.asst-pini-cto.it. qui dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa - di seguito "soggetto ospitante" entrambe congiuntamente denominate "Parti" –

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del

13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che il soggetto ospitante costituisce struttura della rete formativa dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Prof. Romagnoli Stefano ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, ha lo svolgimento dell'attività formativa fuori rete ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa Pagano Martina a svolgere un periodo di stage formativo presso

l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore di cui è Direttore il Dott. Andrea Tognù, la Dott.ssa Pagano Martina, nata a Firenze, il 17/08/1992, CF: PGNMTN92M57D612Z, mail martina.pagano@unifi.it (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritta al IV (quarto) anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Riabilitazione, Terapia Intensiva e del dolore dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato dal 05/01/2026 al 03/05/2026.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

1. L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UOC Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola.
2. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O.C. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata.
3. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.
4. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

1. L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Andrea Tognù indicato come tutor di riferimento dall'U.O.C. di appartenenza.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

1. L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Gabriele Baldini tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.
2. Il Dirigente Responsabile della U.O.C. del soggetto ospitante Ente, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

3. Il Dirigente Responsabile della U.O.C. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

4. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

1. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

2. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

3. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

1. La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. Le parti concordano che gli obblighi previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sul soggetto ospitante. Il tirocinante in formazione è tenuto osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere del soggetto ospitante fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011), ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la

cui certificazione è acquisita agli atti.

2. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli articoli 109 "Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti", 112 "Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni" e 113 "Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni" del D.lgs. 101/2020 e s.m.i., si definiscono nel seguito le specifiche competenze a carico dell'Università e del Soggetto Ospitante.

L'Università di Firenze, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D. lgs. 101/2020.

In particolare, l'Università, in osservanza agli art. 109, 111 "Informazione e formazione dei lavoratori" e 112 del medesimo decreto, sottopone il medico in formazione a:

- sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università;
- valutazione del rischio radiologico e classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

L'Università trasmette al soggetto ospitante le informazioni relative a:

- classificazione ai fini della radioprotezione e relativo vincolo di dose,
- idoneità medica,
- nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato,
- ogni altra informazione che fosse richiesta dal Soggetto ospitante.

Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A,

l'Università provvede a istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso il Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante a sua volta, sulla base di quanto disposto dall'art. 113 del citato D.lgs. 101/2020, relativamente agli aspetti operativi per la radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:

- fornire al medico in formazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica adeguati alla tipologia di esposizione presso i propri impianti e in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;
- verificare l'adeguatezza della classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione;
- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le valutazioni di dose all'operatore;
- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose;
- fornire al medico in formazione una formazione e un'informazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata;
- fornire al medico in formazione specifiche formazioni e informazioni in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata nonché alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare

l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al fine dell'adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.

Gli Esperti di radioprotezione dell'Ente Ospitante e dell'Università potranno adottare specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

1. Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale vigente in materia, e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.
2. I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

p. Il soggetto ospitante

Il Direttore Generale dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini – CTO

Dott.ssa Paola Lattuada

p. L'Università

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti

Allegato: progetto formativo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSS
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA SALUTE

sezione
**ANESTESIOLOGIA,
TERAPIA INTENSIVA
E TERAPIA DEL DOLORE**

PROGETTO FORMATIVO

RELATIVO AL DOTT.SSA PAGANO MARTINA PER PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile,

lo svolgimento dell'attività formativa presso ASST Centro Specialistico Ortopedico-Traumatologico G. Pini - CTO, P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano (MI), UOC Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore, all'interno del progetto formativo del Dott.ssa Pagano Martina, in considerazione del fatto che lo specializzando in formazione specialistica svolgerà presso il soggetto ospitante:

- attività di sala operatoria con guardie diurne feriali e festive;
- valutazione del paziente adulto e pediatrico con trauma ortopedico: valutazione pre-operatoria, attuazione della strategia decisionale e del percorso diagnostico-terapeutico appropriato;
- perfezionamento di tecniche di anestesia loco-regionale periferica ecoguidate;
- perfezionamento di tecniche di anestesia neuroassiale con reperi anatomici ed ecoguidate;
- gestione del dolore post-operatorio con tecniche di anestesia locoregionale periferica single-shot e in continuo;
- attività di terapia del dolore ambulatoriale e intra-ospedaliera.

Al termine del periodo lo specializzando in formazione avrà acquisito conoscenze teoriche e abilità pratiche sulla valutazione e gestione peri-operatoria del paziente adulto e pediatrico con trauma ortopedico maggiore e minore attraverso l'utilizzo di tecniche di anestesia loco-regionale periferica e neuroassiale, nonché la gestione del dolore sia post-operatorio che ambulatoriale.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

Prof. _____

(apporre FIRMA e TIMBRO)

Per presa visione e accettazione

Dott. *Martina Pagano*

Specializzando in formazione specialistica